

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Regolamento per il pagamento della quota associativa

Testo approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri nella seduta del 23 maggio 2017

Articolo 1

Il pagamento della quota associativa annuale, di seguito indicata con il termine "quota", nella misura stabilita dal Consiglio dell'Ordine, costituisce obbligo per l'iscritto all'Albo, ai sensi del Regio Decreto del 23 Ottobre 1925 n. 2537.

Articolo 2

La quota non è frazionabile ed è stabilita annualmente dal Consiglio, e decorre dal 1 Gennaio fino al 31 Dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

1. Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati, non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine; lo stesso, al contrario, dà luogo a procedimento amministrativo ed eventuale successiva segnalazione al Consiglio di Disciplina, con relativo avvio di procedimento disciplinare.
2. Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, dovrà essere presentata apposita domanda di cancellazione indirizzata all'Ordine medesimo, cui dovrà esser allegata la prova della regolarità dello stato dei conti
3. La cancellazione dall'albo sarà ratificata con delibera del Consiglio, previa verifica della regolarità dei pagamenti.
4. Rimane l'obbligo del pagamento dell'intera quota annuale di iscrizione riferita

all'anno di richiesta della cancellazione.

Articolo 4

Il pagamento della quota, al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza ed economicità, dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio, indicate nella richiesta di pagamento che sarà inviata a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) a ciascun iscritto e pubblicata sul sito web dell'Ordine, oppure, nel caso l'iscritto fosse sprovvisto di P.E.C., tramite il servizio postale.

Articolo 5

1. L'Ordine non è responsabile della mancata notifica, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di pagamento della quota da parte dell'iscritto.
2. L'iscritto è obbligato ad attingere le informazioni necessarie per eseguire il versamento attraverso la Segreteria, ovvero mediante sito web dell'Ordine medesimo; le modalità di pagamento sono comunque inserite all'interno della comunicazione inviata ad ogni iscritto da parte dell'Ordine, di cui al precedente articolo 4.
3. È dovere dell'iscritto provvedere, solo su richiesta dell'Ordine, all'invio di copia documentale attestante l'avvenuto pagamento.

Articolo 6

La quota annuale dovrà essere versata entro e non oltre la data stabilita dal Consiglio dell'Ordine, successivamente all'Assemblea annuale degli iscritti, dopo aver approvato il bilancio di previsione annuale.

Articolo 7

La Segreteria dell'Ordine, dopo aver verificato lo stato dei pagamenti entro i 60 giorni successivi al termine di cui all'articolo 6, invierà immediatamente agli inadempienti a mezzo di P.E.C., ovvero a mezzo di posta raccomandata con

avviso di ricevimento, una nota per il sollecito del versamento, con la quale notificherà ogni conseguenza cui l'iscritto è soggetto, nel rispetto del presente regolamento.

Articolo 8

Il pagamento effettuato dopo la data fissata dall'articolo 6, comporterà la maggiorazione della quota di iscrizione di una cifra stabilita annualmente dal consiglio, che comprenda il rimborso delle spese postali, di segreteria e gli interessi legali.

Articolo 9

La nota di sollecito espressamente prevista dall'art. 7, costituisce a tutti gli effetti di legge, messa in mora; nel caso in cui l'iscritto non provveda al successivo pagamento della quota maggiorata (dopo la scadenza di cui all'art. 6) entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (art. 7), questo costituirà automaticamente segnalazione presso il Consiglio di Disciplina per l'adozione dell'eventuale provvedimento disciplinare prescritto dal successivo articolo 10.

Articolo 10

1. Il mancato pagamento della quota entro i 60 giorni successivi alla notifica della messa in mora, comprensiva della maggiorazione, comporterà la richiesta di un procedimento amministrativo di cui al seguente comma.
2. La Segreteria dovrà redigere l'elenco completo degli iscritti morosi, che renderà disponibile per il Consiglio entro il 30 Settembre di ogni anno, il quale provvederà al deferimento al Consiglio di Disciplina dell'iscritto moroso, fino al saldo della quota dovuta.
3. Il deferimento al Consiglio di Disciplina sarà ratificato dal Consiglio dell'Ordine nella prima seduta legalmente costituita dopo il termine fissato dal precedente comma.

Articolo 11

L'iscritto che volesse evitare la richiesta di avvio del procedimento disciplinare, dovrà farne esplicita richiesta al Consiglio, entro la data di convocazione dello stesso (disposta dall'art. 10 comma 3), con nota protocollata in Segreteria, cui dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto versamento della quota annuale, maggiorata della penale prescritta dall'articolo 8.

Articolo 12

1. Il Consiglio di Disciplina, a seguito della segnalazione ricevuta da parte del Consiglio dell'Ordine, avvierà procedimento disciplinare a carico dell'iscritto moroso e ne comunicherà l'esito al Consiglio dell'Ordine.
2. In caso di sospensione, la reintegrazione dell'iscritto avverrà dopo esplicita richiesta dello stesso al Consiglio dell'Ordine, con nota protocollata in Segreteria, cui dovrà essere allegata prova dell'avvenuto versamento della quota maggiorata della penale di cui all'articolo 8.
3. Gli iscritti che non adempiono al versamento delle quote annuali di iscrizione sono sospesi dall'esercizio professionale a tempo indeterminato (ex art.2 L.03/08/1949 n.536), ma solo a seguito di formale e regolare procedimento disciplinare avanti al C.d.D., avverso il quale è data la possibilità di ricorso in sede giurisdizionale davanti al CNI.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del C.d.D. quando l'iscritto dimostri di aver pagato le dovute quote

I contributi non versati, le relative penalità e gli eventuali costi aggiuntivi costituiscono crediti dell'Ordine esigibili nelle forme di legge anche in caso di trasferimento dell'interessato ad altro Ordine.

Articolo 13

Indipendentemente dal decorso intrapreso dal procedimento disciplinare avviato dal Consiglio di Disciplina, il Consiglio dell'Ordine si riserva di avviare tutte le

procedure amministrative utili alla riscossione del credito, le cui spese saranno ad esclusivo carico dell'iscritto moroso.

Articolo 14

In deroga a quanto prescritto nel presente Regolamento, il Consiglio per gravi e giustificate ragioni provate dall'iscritto, potrà non dar corso, con delibera motivata, all'applicazione del procedimento disciplinare previsto dall'articolo 10.

Articolo 15

Il presente Regolamento entrerà in vigore con valenza dal 1 Gennaio 2017.

Articolo 16

1. Il Consiglio, dopo l'adozione del presente regolamento, dovrà avviare il procedimento amministrativo nei confronti degli iscritti debitori delle quote associative relative agli anni precedenti al 2017, comunicando immediatamente al Consiglio di Disciplina
2. Il Consiglio di Disciplina si attiverà in modo tale da avviare il procedimento disciplinare a carico dell'iscritto moroso, con le procedure di cui all'art.12.

Parallelamente il Consiglio si riserva di attivare tutte le procedure amministrative utili alla riscossione del credito, le cui spese saranno ad esclusivo carico dell'iscritto moroso.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine (dott. ing. Alessandro Baldi)

Il Segretario del Consiglio dell'Ordine (dott. ing. Francesco Venturi)

Il Tesoriere del Consiglio dell'Ordine (dott. ing. Mirko Bianconi)